

ACCORDO DI RILANCIO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE – AREST

FRA

REGIONE LOMBARDIA

E

COMUNE DI OSIO SOTTO (BG)

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO

“NUOVO COLLEGAMENTO VIARIO IN ZONA INDUSTRIALE DI OSIO SOTTO”

TRA

- Regione Lombardia (C.F. 80050050154), con sede legale a Milano, in Piazza Città di Lombardia, 1, nella persona dell'Assessore pro tempore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi, quale rappresentante dell'Ente ai sensi dell'art. 33 dello Statuto;
- Comune di Osio Sotto (BG) con sede legale in Piazza Papa Giovanni XXIII n.1, 24046 Osio Sotto (BG) CF 00650920168 nella persona del Sindaco pro tempore Corrado Quarti, quale Legale Rappresentante del Comune di Osio Sotto (BG);

di seguito denominate congiuntamente "le Parti".

RICHIAMATI:

- l'art. 7 della Legge Regionale 29 novembre 2019, n. 19 "Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale";
- Il Regolamento Regionale 22 dicembre 2020, n. 6 "Attuazione dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19" e in particolare il Titolo III che specifica le modalità di attuazione dell'"Accordo di rilancio economico, sociale e territoriale – AREST";
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII legislatura, approvato con DCR XII/42 del 20 giugno 2023, che al Pilastro Lombardia di Impresa e Lavoro - Ambito 4.2 Attrattività - Obiettivo Strategico 4.2.2 intende sostenere il rilancio economico mediante interventi in sinergia tra investimenti pubblici e privati per la valorizzazione e il rilancio economico dei propri territori attraverso la realizzazione di progettualità strategiche;
- la DGR 18 ottobre 2021, n. XI/5387 "Piano Lombardia. Approvazione della manifestazione di interesse ai sensi dell'art. 6, comma 2 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 per la presentazione di proposte di accordo di rilancio economico sociale e territoriale (AREST) finalizzata ad attuare un programma di interventi che favoriscano l'attrattività e la competitività di territori e imprese e il sostegno all'occupazione";
- la DGR 31 maggio 2022 n. XI/6453 "DGR 18.10.2021, n. 5387: Piano Lombardia. Approvazione della manifestazione di interesse ai sensi dell'art. 6, comma 2 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 per la presentazione di proposte di Accordo di rilancio economico sociale e territoriale (AREST) finalizzata ad attuare un programma di interventi che favoriscano l'attrattività e la competitività di territori e imprese e il sostegno all'occupazione – Definizione delle modalità di erogazione del contributo regionale, approvazione dello schema di accordo e determinazione

sulla dotazione complessiva" con la quale Regione Lombardia ha, tra l'altro, definito le modalità di erogazione del contributo regionale;

- la DGR 26 settembre 2022 n. XI/7024 "Manifestazione di interesse ai sensi dell'art. 6, comma 2 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 per la presentazione di proposte di accordo di Rilancio Economico Sociale e Territoriale (AREST) finalizzata ad attuare un programma di interventi che favoriscano l'attrattività e la competitività di territori e imprese e il sostegno all'occupazione di cui DGR 18 ottobre 2021 - n. XI/5387 – Approvazione dell'elenco delle proposte ammissibili alla fase di negoziazione ai sensi dell'art.6, co.6 della l.r. 19/19 "Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale"- 3^ Finestra;
- la DGR n. XII/496 del 26.06.2023 "Manifestazione di Interessi promossa con DGR n. XI/5387 del 18.10.2021 ai sensi dell'art 6, comma 2 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 per la presentazione di proposte di Accordo di Rilancio Economico Sociale e Territoriale (AREST) finalizzata ad attuare un programma di interventi che favoriscano l'attrattività e la competitività di territori e imprese e il sostegno all'occupazione: ulteriori determinazioni e riassunzione Accordi ai sensi dell'art. 10 l. r. 19/2019" con la quale Regione Lombardia ha confermato l'interesse regionale al perseguimento delle finalità e degli obiettivi delle proposte progettuali pervenute;
- l'art. 28 sexies della Legge Regionale 31 marzo 1978, n. 34, "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione";
- la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività" con la quale Regione Lombardia promuove lo sviluppo competitivo delle imprese lombarde;
- la legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 "Interventi per la ripresa economica" e s.m.i.;

PREMESSO CHE il progetto, fra gli ambiti individuati dalla DGR 18 ottobre 2021, n. XI/5387 si inserisce nell'Ambito 1 – "attrattività e competitività dei territori" (azioni volte a migliorare l'infrastrutturazione del territorio, ad attrarre soggetti privati, pubblici ed economici, a garantire il raggiungimento di livelli di competitività e di offerta tali da favorire il mantenimento e lo sviluppo degli investimenti esistenti, anche attraverso progetti di rigenerazione urbana e di recupero di aree dismesse).

CONSIDERATO CHE il progetto:

- consiste nella realizzazione di un nuovo tratto stradale nella zona industriale ricompresa tra la Via Colombo, la Via Vespucci ed il cavalcavia dell'autostrada A4 del Comune di Osio Sotto, oltre a ulteriori interventi minori sulla rete locale finalizzati al miglioramento della circolazione dei mezzi pesanti;
- ha come finalità quella di attuare un insieme di interventi in grado di consentire la messa in sicurezza della viabilità a servizio delle aziende insediate nell'ambito;
- persegue i seguenti obiettivi:
 - o riduzione del traffico in via Colombo, specialmente nel tratto tra la Sezione 1 e 2, oltre che delle problematiche legate all'incrocio fra i mezzi pesanti;
 - o realizzazione di un secondo punto di connessione con la rete stradale cittadina;
 - o incremento della sicurezza stradale grazie all'inserimento di un percorso pedonale dedicato (marciapiede) nei tratti a senso unico di marcia e risoluzione del problema legato alla scarsa visibilità in curva (ad oggi l'uscita degli autocarri è segnalata da una luce lampeggiante);
 - o dotazione di un'area di sosta dedicata agli autocarri che attualmente stazionano in modalità spesso irregolare;
- consente il ripristino dell'anello di collegamento tra via Colombo, (lato BRT) e la strada di adduzione al cavalcavia dell'A4 evitando l'inversione di marcia obbligatoria per i mezzi pesanti e l'obbligo di ripercorrere il tracciato a ritroso in una zona densa di attività produttive. Ciò al fine

di ridurre i tempi di percorrenza nella zona industriale, apportando significativi miglioramenti ai tempi lavoro delle aziende, agli autotrasportatori ed ai lavoratori del comparto.

PRESO ATTO CHE:

- con DGC n. 192 del 28.11.2022 il Comune di Osio Sotto (BG) ha promosso l'Accordo di Rilancio Economico e Sociale – di seguito "Accordo" - finalizzato alla realizzazione del progetto denominato "Realizzazione nuovo collegamento viario in zona industriale di Osio Sotto";
- con DGR n. XI/7483 del 15.12.2022 Regione Lombardia ha aderito all'Accordo in parola stabilendo per la realizzazione degli interventi pubblici previsti in progetto, un cofinanziamento pari a euro 475.000,00€ inteso quale importo massimo di contributo concedibile, la cui copertura è garantita dalle risorse a valere sul capitolo di spesa 14.01.203.14677 "Contributi alle amministrazioni locali per l'attrattività e la competitività dei territori e delle imprese – Accordi AREST";
- il Comitato per l'Accordo, come determinato con procedura scritta in data 23.10.2023 ha validato l'ipotesi di Accordo predisposta dalla Segreteria Tecnica e i relativi allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- l'ipotesi del presente Accordo ed i relativi allegati sono stati approvati da ciascuna delle parti con i seguenti atti:
 - Comune di Osio Sotto (BG): DGC n° ... del 2023;
 - Regione Lombardia: DGR n. XII/....del 2023.

DATO ATTO DI QUANTO SOPRA ESPOSTO SI CONVIENE E SI STIPULA IL PRESENTE ACCORDO

Art. 1 - Premesse e allegati all'Accordo

1. Oltre alle premesse, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo:
 - Allegato A – Relazione Generale
 - Allegato B - Elaborati grafici:
 - Tav. B02 Inquadramento degli interventi
 - Tav. B03 Stato di fatto
 - Tav. B04 Sovrapposizione
 - Tav. B05 Progetto
 - Allegato C – Cronoprogramma
 - Allegato D – Quadro economico riassuntivo
 - Allegato E - Dichiarazione in cui il Comune di Osio Sotto (BG) attesta che:
 - gli interventi oggetto di finanziamento sono riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 3, comma 18 della Legge 24/12/2003, n. 350 Legge 24 dicembre 2003, n. 350 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)";
 - la spesa è finalizzata all'incremento del patrimonio pubblico;
 - il beneficiario finale per il quale si rileva l'incremento patrimoniale è una pubblica amministrazione;
 - la proprietà delle opere oggetto di cofinanziamento regionale è del Comune di Osio Sotto (BG).

Art. 2 - Obiettivi e finalità dell'Accordo

1. Con il presente Accordo, le Parti concordano di attuare gli obiettivi e le finalità dell'Accordo individuati nelle premesse mediante gli impegni specificati al successivo art. 5.1

Art. 3 - Oggetto dell'intervento, ambito territoriale interessato e modalità di attuazione

1. Gli interventi oggetto del presente Accordo sono:
 - a. un nuovo collegamento viario in prossimità del cavalcavia autostradale che consente il ripristino dell'anello stradale di collegamento tra la Via Colombo (lato BRT) e la strada di adduzione al cavalcavia dell'A4;
 - b. consolidamento strutturale dei sovrappassi delle rogge attraversate dalla sede stradale di Via Vespucci per consentire il transito dei mezzi pesanti.

Art. 4 – Fattibilità urbanistica

1. Gli interventi previsti nel presente Accordo sono conformi al PGT vigente del Comune di Osio Sotto (BG) in quanto realizzati su aree individuate come "sevizà per la viabilità".

Art. 5 - Piano economico – finanziario e relativa copertura

1. Gli interventi oggetto del presente Accordo comportano una spesa totale di 950.000,00€, come da quadro economico che segue, la cui copertura finanziaria è garantita dalle Parti secondo i rispettivi impegni definiti nell' art. 6:

ID	intervento	costo	copertura finanziaria
a.	un nuovo collegamento viario in prossimità del cavalcavia autostradale che consente il ripristino dell'anello stradale di collegamento tra la Via Colombo (lato BRT) e la strada di adduzione al cavalcavia dell'A4	950.000,00	475.000,00€ Risorse AREST
b.	consolidamento strutturale dei sovrappassi delle rogge attraversate dalla sede stradale di Via Vespucci per consentire il transito dei mezzi pesanti.		475.000,00€ risorse messe a disposizione dal Comune di Osio Sotto (BG)
totale		950.000,00€	

2. Il costo complessivo degli interventi oggetto del presente Accordo, come da Piano Economico Finanziario di cui all'allegato D, è pari a 950.000,00€ la cui copertura finanziaria è garantita come segue:

- Comune di Osio Sotto (BG): 475.000,00€ di cui:
 - 339.350,00€ risorse proprie di bilancio avanzamento di Amministrazione 2021- M.Pr.10.05.02 cap. 10.834 a valere sul capitolo 3031;
 - 135.650,00€ - M.Pr. 08.02.02 cap. 10.970 a valere sul capitolo 2755;
- Regione Lombardia: 475.000,00€ la cui copertura è garantita dalle risorse a valere sul capitolo di spesa 14.01.203.14677 "Contributi alle amministrazioni locali per l'attrattività e la competitività dei territori e delle imprese – Accordi AREST" secondo quote e annualità di seguito individuate:
 - Annualità 2023
 - 35%, alla sottoscrizione dell'Accordo per una quota pari ad €. 166.250,00;
 - Annualità 2024
 - 20% alla consegna dei lavori per una quota pari ad €. 95.000,00;
 - 35% al raggiungimento del 60% dei lavori per una quota pari ad €. 166.250,00;
 - Annualità 2025

- 10% all'ultimazione di tutti gli interventi previsti all'interno del Piano Economico-finanziario di cui all'art.5.1 per un importo complessivo pari ad €. 47.500,00€.

Art.6 - Impegni delle parti

1. Le Parti si impegnano a realizzare l'intervento così come descritto nell'art. 3 del presente Accordo e nei relativi allegati. In particolare:

a) Il **Comune di Osio Sotto (BG)** si impegna a:

- a) destinare il finanziamento regionale alla realizzazione degli interventi previsti nell'Accordo;
- b) sostenere le spese per la copertura dei costi di acquisizione delle aree in caso di mancato perfezionamento dell'Accordo bonario;
- c) trasmettere semestralmente alla Segreteria Tecnica una Relazione sullo stato di avanzamento degli interventi previsti nell'Accordo che contenga la rendicontazione rispetto all'impiego dei fondi ai fini del monitoraggio dello stato di attuazione dell'Accordo e dell'erogazione dei finanziamenti di cui all'art. 5.2;
- d) inviare tempestivamente alla Segreteria Tecnica dell'Accordo una relazione dettagliata che illustri eventuali impedimenti o sopravvenuti motivi che ostacolano la realizzazione degli interventi e delle azioni previste dell'Accordo ai fini delle determinazioni da assumere ai sensi dell'art. 7, commi 17 e 18 della l.r. 19/19;
- e) informare la Segreteria Tecnica in caso si rendessero necessarie modifiche all'Accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7, commi da 13 a 15 della l.r. 19/19;
- f) informare la Segreteria Tecnica in caso di accertamento di economie generate nel corso dell'attuazione degli interventi ai fini del loro eventuale riutilizzo nell'ambito dell'Accordo;
- g) redigere la relazione finale prevista all'art. 7, comma 16 della l.r. 19/19, da approvarsi all'unanimità delle Parti, che dà atto della conclusione dei lavori previsti nell'Accordo.

b) **Regione Lombardia** si impegna a:

- a. concorrere alle spese di realizzazione degli interventi descritti all'art. 3.1 dell'Accordo con l'erogazione di un contributo a fondo perduto, a destinazione vincolata, a favore del Comune di Osio Sotto (BG) pari a 475.000,00€ a parziale copertura del Quadro Economico di cui all'Allegato D del presente Accordo;
- b. trasferire il contributo di cui all'art.5.1 lett. a) e b) secondo le seguenti modalità di erogazione, in coerenza con quanto stabilito nella DGR 31.05.2022 n. 6453 e nel cronoprogramma di attuazione di cui all'Allegato C del presente Accordo:

Annualità 2023

35%, alla sottoscrizione dell'Accordo per una quota pari ad €. 166.250,00€;

Annualità 2024

20% al raggiungimento del 60% dei lavori per una quota pari ad €. 95.000,00€;

35% al raggiungimento del 60% dei lavori per una quota pari ad €. 166.250,00€;

Annualità 2025

10% all'ultimazione di tutti gli interventi previsti all'interno del Piano Economico-finanziario di cui all'art.5.1 per un importo complessivo pari ad €. 47.500,00€.

2. Le Parti si impegnano a compiere gli atti di loro competenza per l'attuazione del presente Accordo ed a dare visibilità alle attività realizzate attraverso i mezzi di comunicazione che saranno ritenuti più efficaci.

3. Regione Lombardia non assume alcun obbligo per spese eccedenti la somma definita nel presente Accordo.

Art. 7 - Rendicontazione delle spese

1. Il Soggetto beneficiario del cofinanziamento regionale è il Comune di Osio Sotto (BG).
2. Al fine di realizzare gli interventi previsti nell'Accordo il Comune di Osio Sotto (BG) provvede a dare avvio alle procedure di gara, correlate alla realizzazione delle opere oggetto del finanziamento regionale, così come previsto dalle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
3. Il Comune di Osio Sotto (BG) si impegna ad espletare e trasmettere, la comunicazione di espletamento delle procedure di gara corredata dalla seguente documentazione:
 - prova della pubblicazione dell'avviso di gara;
 - bando di gara per l'appalto;
 - verbale di valutazione delle offerte pervenute e provvedimento di aggiudicazione;
 - copia del contratto di appalto stipulato dalle parti;
 - CUP e CIG relativo alla gara;
 - progetto esecutivo, redatto ai sensi della normativa vigente sui lavori pubblici;
 - cronoprogramma aggiornato dei lavori e della spesa;
 - quadro economico aggiornato a seguito della procedura di appalto;
 - verbale di consegna lavori e decorrenza dei termini per il compimento dell'opera;
 - dichiarazione di inizio lavori redatta dal direttore lavori.
4. Il Comune di Osio Sotto (BG) deve dichiarare ai sensi del D.P.R. 445/2000, che:
 - l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.lgs 50/2016 e ss.mm. ii;
 - non sono stati presentati ricorsi avverso l'aggiudicazione definitiva dell'appalto;
 - è decorso il termine utile per la presentazione dei ricorsi di cui al punto precedente.
5. Ai fini degli obblighi di rendicontazione, tutte le spese ammissibili devono:
 - essere conformi alla normativa europea, nazionale e regionale pertinente e rispettare la regolamentazione civilistica e fiscale vigente;
 - essere pertinenti alle voci di spesa previste nel quadro economico approvato;
 - derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.), da cui risultino chiaramente l'oggetto della prestazione, il suo importo, la sua pertinenza e connessione al progetto, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
 - essere effettivamente sostenute dal Comune di Osio Sotto (BG);
 - essere giustificate da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente. Su tutti i giustificativi di spesa originali, il Comune di Osio Sotto (BG) deve apporre:
 - un chiaro riferimento al progetto inserendo la dicitura "Spesa sostenuta a valere sull'AREST finalizzato alla realizzazione del progetto denominato "Realizzazione nuovo collegamento viario in zona industriale di Osio Sotto" approvato con DGR n. ... del 2023";
 - il CUP (Codice Unico di Progetto) e il CIG della procedura di gara espletata in base a quanto previsto dalle leggi 3/2003 e 136/2010 e ss.mm. ii;
 - tutti i giustificativi di spesa devono essere registrati e chiaramente identificabili nella contabilità del Comune di Osio Sotto (BG). A tal fine il Comune deve predisporre un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata e conforme alle disposizioni di legge per tutte le transazioni relative al progetto oggetto di finanziamento regionale, che consenta di distinguerlo da altre operazioni contabili ordinarie.
6. Gli originali dei documenti giustificativi di spesa e delle relative quietanze, nonché tutta la restante documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate, devono essere conservati dal Comune di Osio Sotto (BG) per un periodo di almeno di 10 (dieci) anni dalla data di pagamento del saldo e devono essere resi consultabili per eventuali controlli.
7. Regione Lombardia erogherà le tranche entro:

- 30 giorni dalla data di protocollo della domanda di erogazione a seguito della sottoscrizione dell'Accordo;
 - 60 giorni dalla data di protocollo della domanda di erogazione delle tranches intermedie;
 - 90 giorni dalla data di protocollo della domanda di erogazione del saldo.
8. La domanda di erogazione dell'anticipo, delle tranches intermedie e del saldo dovrà essere trasmessa all'indirizzo PEC sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it e contenere la documentazione a supporto della richiesta di erogazione del contributo regionale.
 9. L'erogazione del contributo concesso avverrà, previa verifica tecnico-amministrativa da parte dei competenti uffici regionali con particolare riferimento alla rendicontazione delle spese e alle relazioni descrittive relative alle opere oggetto di finanziamento regionale.
 10. A fronte di esito positivo di tali verifiche Regione Lombardia erogherà il relativo contributo pubblico spettante.
 11. La Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere al Comune di Osio Sotto (BG) ogni chiarimento o integrazione che si rendessero necessari da rendersi nei termini e nei modi di volta in volta indicati dagli uffici regionali competenti.

Art. 8 - Costituzione Collegio di Vigilanza

1. Il Comune di Osio Sotto (BG), ai sensi dell'art. 7 comma 2 lett. i) costituisce e convoca il Collegio di Vigilanza dell'Accordo, composto da:
 - Sindaco pro-tempore del Comune di Osio Sotto (BG) o suo Delegato;
 - Assessore allo Sviluppo Economico pro-tempore della Regione Lombardia o suo delegato;
2. Il Collegio di Vigilanza svolge i compiti previsti dall'art. 24 del RR n° 22 dicembre 2020, n. 6 "Attuazione dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19".
3. Il Collegio di Vigilanza assume le proprie determinazioni secondo quanto disposto dall'art.7, commi da 13 a 18 della l.r. 19/19 e dall'art.24, comma 3 del RR 6/20.
4. Nessun onere economico dovrà gravare sull'Accordo per il funzionamento del Collegio di Vigilanza. Eventuali compensi e rimborsi per i componenti saranno a carico esclusivo degli Enti e dei Soggetti rappresentati.
5. Il Collegio di Vigilanza è convocato dal Sindaco pro-tempore del Comune di Osio Sotto (BG) almeno una volta l'anno, anche su richiesta di una delle Parti.

Art. 9 - Monitoraggio delle attività

1. Le parti si impegnano congiuntamente a sviluppare le attività previste nel presente Accordo che dovranno essere svolte secondo modalità, tempi e impegni individuati nei relativi articoli, mettendo a disposizione le rispettive specifiche competenze, conoscenze e risorse umane e strumentali.
2. Il monitoraggio dell'attuazione del presente Accordo è garantito attraverso i seguenti strumenti:
 - a. Relazione semestrale sullo stato di avanzamento degli interventi previsti nell'Accordo che contenga la rendicontazione rispetto all'impiego dei fondi pubblici;
 - b. Eventuale Relazione dettagliata che illustri impedimenti o sopravvenuti motivi che ostacolano la realizzazione degli interventi previsti dell'Accordo;
 - c. Eventuale informativa in caso si rendessero necessarie modifiche all'Accordo;
 - d. Informativa in caso di accertamento di economie generate nel corso dell'attuazione degli interventi pubblici da realizzarsi con fondi pubblici;
 - e. Relazione finale prevista all'art. 7, comma 16 della l.r. 19/19 che dà atto della conclusione dei lavori e delle azioni previste nell'Accordo così come elencati nell'art. 3.1.

Art. 10 - Sottoscrizione e durata

1. Il presente Accordo:
 - entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione digitale;
 - ha durata fino al 30 ottobre 2025 come da cronoprogramma (Allegato C);
 - è vincolante per i Soggetti sottoscrittori fino alla completa attuazione delle attività e degli interventi da esso previsti.
2. Per quanto non previsto nel presente Accordo si richiamano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 11- Risoluzione controversie

1. Le controversie relative al presente Accordo saranno definite in via amministrativa. In caso di mancato accordo, il Foro competente è quello di Milano.

Art.12 - Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso del presente Accordo vengano trattati esclusivamente per le relative finalità e dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.lgs. 196/2003, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento.

Letto, approvato e sottoscritto

Per Regione Lombardia – Assessore pro tempore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi

Per il Comune di Osio Sotto (BG) – Il Sindaco pro tempore Corrado Quarti